

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

REALIZZAZIONE DI EDIFICI ADIBITI AD AULE NEL NUOVO CAMPUS DEL POLITECNICO A BOVISA – MILANO

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal Direttore Funzione Specialistica Programmazione, dott. Francesco Foti (nel seguito anche "Regione");

e

Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano, codice fiscale n. 80057930150 e partita IVA n. 04376620151, rappresentato dal Direttore Generale, ing. Graziano Dragoni (nel seguito anche "Politecnico" o "Beneficiario");

RICHIAMATO:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.c.r. XII/42 del 20/6/2023 in relazione ai seguenti ambiti e obiettivi:
 - Pilastro 2 - Lombardia al servizio dei Cittadini –_Ambito 2.1 – rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici – Obiettivo strategico 2.1.4 - Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale;
 - Pilastro 3 – Lombardia Terra di Conoscenza – Ambito 3.3 – Sistema Universitario – Obiettivo strategico 3.3.1 – Potenziare il diritto allo studio universitario;
 - Pilastro 7 – Lombardia Ente di Governo – Ambito 7.3 Programmazione – Obiettivi strategici 7.3.1 - Promuovere lo sviluppo territoriale, anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata e 7.3.2 - Rilanciare il sistema Lombardia con le risorse europee 21-27.

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Milano è istituzione universitaria di primaria importanza nel contesto europeo ed intende ampliare i suoi insediamenti universitari nell'ambito Bovisa – Goccia, avviando un processo di rigenerazione urbana del quartiere Bovisa, al fine di realizzare un parco scientifico/polo dell'innovazione, oltre all'ampliamento degli spazi del Campus con aree dedicate a servizi per gli studenti e la cittadinanza, conformemente a quanto

stabilito dall'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT di Milano con riguardo agli obiettivi pubblici delle Grandi Funzioni Urbane (GFU);

- con D.D.R. 17586 del 2 dicembre 2022 è stato stipulato un Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Parco dei Gasometri tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano;
- in data 26 ottobre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma del (DPGR 966 del 9 novembre 2022), relativo al recupero del "Gasometro 2 – Innovation Hub" e alla sistemazione delle aree limitrofe esterne;
- in data 26 settembre 2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'università e della ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di Milano, FNM, Rete Ferroviaria Italiana finalizzato alla rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e alla realizzazione del nuovo Campus del Politecnico "Campus Nord";
- la trasformazione dell'area, così come condivisa nel Protocollo d'Intesa sottoscritto, seguirà i principi esposti nel Masterplan che vede la realizzazione dei seguenti obiettivi capisaldi: due edifici destinati a Scuole Civiche, il Nuovo Campus Universitario, il grande parco urbano c.d. "Foresta Urbana", nuovi servizi per la cittadinanza e le imprese, oltre valorizzazione del trasporto intermodale, attraverso il miglioramento delle connessioni con le stazioni di Bovisa e Villapizzone;
- la trasformazione prevista sarà attuata dal Politecnico di Milano che intende dare avvio alla realizzazione degli interventi di riqualificazione presso il quartiere Bovisa a Milano, già sede di un proprio Campus, con la realizzazione anche di nuovi edifici con funzioni dedicate a servizi per gli studenti e alla cittadinanza, come previsto nel Masterplan allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto.

CONSIDERATO CHE il Protocollo d'Intesa di cui sopra:

- costituisce il quadro di riferimento per gli interventi da attuare, nell'ambito Goccia secondo il masterplan ad esso allegato;

- impegna i soggetti sottoscrittori ad individuare le risorse necessarie, così come quantificate all'art. 5 del Protocollo stesso, al fine di dare attuazione agli impegni assunti;
- ha per oggetto la condivisione di un percorso di collaborazione fra le istituzioni volto a completare il disegno strategico di rigenerazione urbana dell'intera area, da definire successivamente tramite un Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo n. 88 del 2011 che ha introdotto la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) intese come risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

CONSIDERATA la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”, secondo cui la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa;

VISTO il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (di seguito “Decreto-legge Sud”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 e che stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

CONSIDERATO, altresì, che in riferimento al suddetto DL n. 124/2023:

- la lettera d) disciplina gli Accordi di coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione o di Provincia Autonoma, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali;
- la lettera e) stabilisce che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma;

VISTO l' "Accordo per lo sviluppo e la coesione" sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente di Regione Lombardia il 7 dicembre 2023 che include, tra gli altri interventi, il progetto "Realizzazione edifici e aule nel nuovo Campus del Politecnico a Bovisa – Milano" con beneficiario il Politecnico di Milano, per un importo complessivo di 62,380 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027;

CONSIDERATO CHE l'aggiornamento del Quadro economico dell'intervento della presente Convenzione, ha portato a determinare d oggi il costo complessivo pari a 68 M€;

VISTO che il contributo a valere sulle risorse FSC rimane invariato e pertanto la quota di cofinanziamento a carico del Politecnico di Milano è pari a 38 M€ e atteso il Politecnico di Milano ha garantito la disponibilità alla copertura come da deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione del n. 887 del 30 luglio 2024;

CONSIDERATA la Delibera CIPESS n. 23 del 23.04.2024 - Regione Lombardia-Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 a Regione Lombardia, tra cui 30 milioni per il progetto di cui sopra, registrata alla Corte dei Conti il 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 168 ;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Tavola di inquadramento
- Allegato B - Cronoprogramma procedurale
- Allegato C – Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
- Allegato D – Quadro Economico e Fonti di finanziamento
- Allegato E – Descrizione degli interventi

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Politecnico in ordine agli interventi per la rigenerazione dell'ambito

Bovisa – Goccia, in particolare alla realizzazione del nuovo Campus del Politecnico “Campus Nord” a Bovisa – Milano, nell'ambito individuato nell'Allegato A e come meglio di seguito descritto all'art 3.

L'intervento si inserisce in un più ampio disegno, come da Masterplan allegato al Protocollo d'Intesa citato in premessa, che il Politecnico di Milano si impegna a attuare nella sua completezza.

ART. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nell'ambito della realizzazione di interventi di riqualificazione all'interno dell'area c.d. Bovisa Nord, già sede di un proprio Campus, al fine di realizzare un parco scientifico/polo dell'innovazione e l'ampliamento degli spazi del Campus con aree dedicate a servizi per gli studenti e la cittadinanza, il Politecnico di Milano realizzerà tre edifici da adibirsi ad aule, oggetto della presente Convenzione e meglio descritti in Allegato E.

Il progetto ha come finalità complessiva far sì che le attività, che saranno svolte nelle strutture edificate grazie alla presente convenzione, si configurino come attività di didattica, ricerca e sviluppo finalizzate ad incrementare il sapere e la conoscenza. Il Politecnico garantisce che non sarà svolta alcuna attività economica nell'ambito dell'intervento realizzato in collaborazione con Regione Lombardia.

Ai sensi della Disciplina sugli Aiuti di Stato - Comunicazione UE 2016/C 262/01 paragrafo 2.5 . punto 31, lett. a), b) e c) - il finanziamento pubblico citato non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di Aiuti di Stato. Il contributo di cui al presente atto è sostanzialmente destinato alla promozione dell'attività dell'Ateneo volta al trasferimento delle conoscenze.

L'eventuale esercizio di attività economiche da parte del Politecnico di Milano nell'ambito dei tre edifici oggetto della presente convenzione, sarà meramente residuale ed ancillare rispetto all'attività istituzionale di didattica e trasferimento della conoscenza, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi da 19 a 21 —della Comunicazione della Commissione Europea “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01).

A tal fine il Politecnico di Milano si impegna a conservare per 15 (quindici) anni e a rendere disponibili i dati relativi all'utilizzo degli edifici per i controlli che saranno effettuati in merito al rispetto della ancillarità economica pari e non oltre al 20%, che saranno attuati da Regione Lombardia.

In merito si precisa che il parametro di riferimento sarà il tempo di utilizzo su base annuale, che non potrà superare il 20 % del tempo di effettivo utilizzo.

Le opere previste sopra descritte insistono su aree di proprietà del Politecnico di Milano, di cui al catasto terreni, Comune di Milano foglio 94 mappale 98 parte.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Politecnico è il soggetto destinatario (di seguito anche "Beneficiario") del contributo a valere sul FSC 2021-2027 ed è responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume anche il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a:

1. finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di 30 milioni di euro, inclusi IVA, oneri e somme a disposizione a valere sulle risorse FSC 2021-2027.
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione per verificare e condividere il rispetto del cronoprogramma procedurale e del Piano Finanziario di spesa annuale.

Il **Politecnico** si impegna a:

1. rendere disponibili le risorse per l'esecuzione delle opere nei limiti degli importi indicati nel piano dell'intervento da realizzare, eventualmente promuovendo l'individuazione di ulteriori fondi in caso di sopravvenuta incapienza degli stessi per ragioni non previste o non prevedibili all'atto della stipula della Convenzione;
2. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione e delle Linee Guida di Rendicontazione fornite da Regione, nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
3. rispettare l'ancillarità dell'eventuale e futura attività economica rispetto all'attività istituzionale, come previsto al paragrafo 20 della Comunicazione della Commissione Europea "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01)";
4. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti con l'acquisizione di tutti i necessari pareri, assensi, nulla osta, etc., propedeutici sia alla attuazione dell'intervento che alle eventuali varianti in corso d'opera;
5. rendere disponibili le aree necessarie per la realizzazione delle opere previste, anche esterne all'ambito di intervento;
6. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione anche con l'eventuale coinvolgimento di stakeholder;

7. svolgere le attività per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
8. curare tutte le attività necessarie per una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo
9. curare la predisposizione delle eventuali varianti in corso d'opera, che si renderanno necessarie. Per le varianti che comportano modifiche rilevanti e sostanziali delle opere e della spesa previste e/o che attengono alla funzionalità dell'intervento, il Politecnico dovrà richiedere il preventivo assenso a Regione Lombardia. Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale;
10. eseguire una periodica ricognizione sullo sviluppo della progettualità, allo scopo di fronteggiare e dirimere eventuali criticità che dovessero verificarsi;
11. rispettare le annualità di spesa previste nel piano finanziario e rendicontare sul Sistema informativo Bandi e Servizi la spesa complessiva così come riportata all'Allegato C della presente Convenzione. Il mancato rispetto del piano finanziario di spesa, così come riportato all'art. 2 comma 4 del DL 124/23 richiamato in premessa, determina il definanziamento dell'intervento per un importo corrispondente alla differenza tra la quota annuale di spesa prevista da piano finanziario e la spesa effettivamente sostenuta nell'annualità dal beneficiario e trasmessa a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Bandi e Servizi;
12. reperire altre fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, in caso di definanziamento della quota FSC dovuta al mancato rispetto del cronoprogramma di spesa;
13. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato B e, ove necessario, come dettagliato all'Art. 9, segnalare a Regione Lombardia gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure da mettere in atto per superarli;
14. utilizzare, per le spese che riguardano i progetti finanziati, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
15. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario di tutti gli interventi, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale Bandi e Servizi, per garantire la trasmissione dei dati al Sistema di monitoraggio del MEF-IGRUE, secondo le modalità che verranno previste nelle linee guida per la rendicontazione fornite da Regione Lombardia, anche al fine della verifica del raggiungimento del target di spesa di cui al punto 11;

16. utilizzare il Sistema Informativo Bandi e Servizi per tutte le comunicazioni ufficiali con Regione e per trasmettere tutta la documentazione richiesta relativamente al progetto, quale, in particolare:

- la nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- la scheda del codice unico di progetto (CUP) dell'intervento oggetto della Convenzione;
- le schede inerenti i codici identificativi di gara (CIG);
- il contratto di affidamento dei lavori;
- i verbali di consegna dei lavori;
- il Quadro Economico aggiornato a seguito degli esiti di gara;
- la check list sugli appalti riportante la procedura adottata;
- gli atti di approvazione delle eventuali varianti in corso d'opera;
- il Quadro Economico finale;
- il collaudo;
- la relazione tecnica finale riportante la descrizione degli interventi realizzati e gli obiettivi raggiunti;

17. Il beneficiario assume espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a eventuali imprevisti relativi alla realizzazione dell'intervento impegnandosi al completamento delle opere previste nella presente Convenzione,

Impegni generali delle Parti:

Regione Lombardia e Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;
- d) rispettare i termini concordati e indicati nella presente Convenzione e nell'Allegato B.

ART. 5 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato D e ammonta a un importo complessivo di € 68.000.000 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione, tramite il FSC, è pari a € 30.000.000, ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate.

Le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione, dei controlli documentali e delle erogazioni saranno definite con un successivo atto.

Il contributo regionale è rapportato al costo complessivo dell'intervento, ad oggi indicato in € 68.000.000. Qualora l'importo complessivo dell'intervento dovesse risultare inferiore, anche il contributo regionale sarà aggiornato in diminuzione con il medesimo valore percentuale (44,11%).

Le erogazioni delle quote, così come di seguito specificate, saranno calcolate con riferimento al contributo regionale di € 30.000.000 rideterminato a seguito dell'aggiudicazione delle procedure di gara per lavori, al netto dei ribassi d'asta.

Inoltre, la terza e la quarta quota saranno calcolate a fronte di una rendicontazione della spesa complessiva sostenuta che terrà conto della revisione prezzi (art. 60 D.lgs 36/2023) e del Quadro Economico rideterminato per eventuali varianti in corso d'opera.

Le modalità di erogazione sono le seguenti:

- € 3.000.000,00 (tre milioni), a titolo di anticipazione alla sottoscrizione della Convenzione;
- la seconda quota pari al 20% del contributo FSC alla consegna dei lavori, come attestata dal Politecnico;
- la terza quota, pari al 20% del contributo FSC a fronte della rendicontazione di una spesa complessiva sostenuta, comprensiva del cofinanziamento, la cui quota FSC sia almeno pari al novanta per cento della somma degli importi già liquidati a valere sul FSC;
- la quarta quota, pari al 40% del contributo FSC a fronte della rendicontazione di una spesa complessiva sostenuta, comprensiva del cofinanziamento, la cui quota FSC sia almeno pari al novanta per cento della somma degli importi già liquidati a valere sul FSC;
- saldo da richiedere entro 210 (duecentodieci) giorni dalla ultimazione lavori, previa rendicontazione da parte del beneficiario di tutte le spese sostenute e presentazione del collaudo e del Quadro economico finale.

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente collegato all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo Bandi e Servizi e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito dei Quadri Economici, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo assegnato al Beneficiario a valere sulle risorse FSC.

Per il dettaglio delle modalità di erogazione del contributo si rimanda alle Linee Guida di Rendicontazione degli interventi che verranno emanate dalla Regione.

ART. 6 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti da ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal beneficiario solo su espressa indicazione di Regione Lombardia. A seguito del completamento dell'intervento, le relative economie finali torneranno nelle disponibilità programmatiche della Regione nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione Lombardia potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 8 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà i propri Referenti operativi responsabili della gestione e del controllo che, per quanto di competenza, riceveranno dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione Lombardia, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale Referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 9

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Cronoprogramma di attuazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B.

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive, anche alla luce degli adempimenti di cui all'art. 3 comma 5 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione richiamato in premessa.

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa attuazione degli impegni assunti e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2030, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario da richiedere prima della scadenza, ovvero recesso in caso di impedimento di una delle parti alla realizzazione dell'intervento per eventi sopravvenuti.

Art. 11 COMUNICAZIONE

I sottoscrittori del presente Atto si impegnano a concordare reciprocamente ogni azione di comunicazione relativa all'intervento.

In relazione alle opere realizzate con il contributo di Regione Lombardia il Politecnico di Milano si impegna ad apporre il marchio e la targa con il logo di Regione Lombardia rispettivamente sui cartelli di cantiere e negli edifici una volta conclusi.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Politecnico di Milano le indicazioni e i format grafici più idonei del proprio logo in relazione alla tipologia di utilizzo.

Il Politecnico di Milano prima di apporre la targa sull'opera realizzata, si impegna a condividere con Regione Lombardia tipologia e ubicazione.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione Lombardia e il Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 13 NORMA DI RINVIO E INTEGRAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal Codice Privacy e dal citato Regolamento UE.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

dott. Francesco Foti

POLITECNICO DI MILANO

ing. Graziano Dragoni

Allegato A: TAVOLA DI INQUADRAMENTO
Allegato B: CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
Allegato C: PIANO FINANZIARIO DI SPESA ANNUALE DELL'INTERVENTO
Allegato D: QUADRO ECONOMICO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Allegato E: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI